

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 743

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PEZZOPANE

Modifiche alla disciplina concernente gli interventi per i territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto del 9 aprile 2009, in materia di contributi per la ricostruzione e il ripristino, di applicazione delle penali per il ritardo nella conclusione dei lavori, di fabbisogno del personale degli enti locali e di interventi per l'equilibrio della gestione finanziaria del comune dell'Aquila

*Presentata il 15 giugno 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di 9 anni dal sisma che il 6 aprile 2009 scosse L'Aquila e 56 comuni del cratere in Abruzzo, permane la necessità di intervenire attraverso lo strumento legislativo per assicurare la prosecuzione e la conclusione della ricostruzione, assicurando le risorse necessarie e armonizzando la normativa con la disciplina successivamente adottata per gli eventi sismici che hanno nuovamente colpito il centro Italia.

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, emanato a ridosso degli eventi, si limitava a una serie di misure necessarie a gestire l'immediata emergenza, nella primissima fase *post* sisma. Le numerose ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si

sono succedute al citato decreto hanno cercato di colmare le lacune del provvedimento, ma lo hanno fatto in maniera disordinata e disorganica, non esaustiva, senza dettare regole precise e lasciando sul tappeto numerosi problemi, tra cui il principale: la mancanza di un flusso di risorse destinate alla ricostruzione continuo e certo, così da permettere una seria programmazione degli interventi e una tempistica coerenti con l'obiettivo di riportare L'Aquila e l'area del cratere non solo alle normali condizioni di vita ma anche ad una reale e duratura ripresa economica e produttiva.

La riforma contenuta nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto decreto sviluppo, ha rappresentato il primo tentativo di mettere ordine in

questa giungla legislativa, attraverso un modello che ha indubbiamente avuto delle ricadute positive, snellendo le procedure e velocizzando le pratiche.

Tuttavia, alle difficoltà della ricostruzione si sono aggiunti gli eventi sismici del 2016 e del 2017, che hanno coinvolto alcune zone precedentemente colpite dal terremoto del 2009, provocando un nuovo rallentamento e un ulteriore carico di problematiche a livello normativo.

Al fine di risolvere le questioni che ancora ostacolano la conclusione della ricostruzione si presenta questa proposta di legge, che è il risultato di una serie di incontri, svolti sia presso il comune dell'Aquila che presso la presidenza della regione Abruzzo, nel corso dei quali sono arrivati *input* e suggerimenti da sindaci, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacati.

La presente proposta di legge interviene su tre ambiti principali: *a)* ricostruzione; *b)* personale; *c)* equilibrio finanziario.

*a)* Ricostruzione: la presente proposta di legge interviene per colmare alcune lacune normative e per allineare la disciplina relativa alla ricostruzione delle abitazioni private stabilita dopo il sisma del 2009 a quella adottata successivamente agli eventi sismici del 2016. La proposta di legge, in particolare, interviene sulla disciplina della concessione di contributi per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente, delle abitazioni private principali in comproprietà, dei soci di cooperative o di familiari in linea retta (comodato d'uso), nonché in materia di contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati. Essa interviene, inoltre, in materia di penali relative ai ritardi nell'esecuzione dei lavori di ricostruzione e riparazione, dal momento che le attuali disposizioni sono in parte illegittime e che l'accavallamento e la sovrapposizione di una serie di provvedimenti concorrenti impongono di rivedere organicamente la materia.

*b)* Personale: la presente proposta di legge prende in considerazione le molteplici esigenze del personale impiegato dai

comuni nel processo di ricostruzione e degli uffici in cui tale personale è impiegato. A tal fine si stabilisce anzitutto l'incremento della pianta organica del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere in relazione al personale assunto con il concorso Ripam – ANAC (che, in base al comma 1 dell'articolo 67-*sexies* del decreto-legge n. 83 del 2012, a partire dal 2023, sarebbe riassorbito presso altri enti), in modo da garantire stabilità lavorativa ai dipendenti, con conseguente salvaguardia delle professionalità acquisite negli anni, e da assicurare la continuità amministrativa all'interno degli uffici dei comuni del cratere, senza intaccare la capacità assunzionale dei comuni e senza comportare alcun aggravio di spesa né per i bilanci comunali né per quello dello Stato. Inoltre, la presente proposta di legge consente ai comuni colpiti dal sisma del 2009 di superare i limiti al ricorso alle procedure concorsuali specificamente volte a superare il precariato nella pubblica amministrazione, previsti per gli enti che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Infatti, il decreto legislativo n. 75 del 2017, all'articolo 20, prevede alcuni vincoli assunzionali pensati per enti in situazione di normalità, che utilizzano le proprie risorse di bilancio e le proprie ordinarie capacità assunzionali, e che invece non possono essere rispettati dagli enti, per lo più di piccolissime dimensioni, che hanno subito la straordinarietà della normativa emergenziale.

*c)* Equilibrio finanziario: in considerazione delle minori entrate, tra le quali quelle afferenti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle maggiori spese connesse al sisma, la presente proposta di legge prevede anche per l'anno 2019 uno specifico trasferimento volto a garantire gli equilibri di bilancio del comune dell'Aquila. Inoltre, per quanto riguarda il 2018, si prevede un incremento del contributo straordinario al fine di ristorare anche le minori entrate derivanti dalle esenzioni, previste dalla normativa vigente per gli immobili inagibili, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e sull'imposta municipale propria (IMU). Si stabilisce, altresì, che la quota del Fondo di solidarietà comunale

(FSC) spettante al comune dell'Aquila sia determinata anche per il 2018 senza considerare l'incidenza sui consumi intermedi dei consistenti trasferimenti riconosciuti all'ente locale per la gestione della persistente emergenza dovuta al sisma e ciò con riferimento alla quota del FSC non assegnata in base a fabbisogni *standard* e capacità fiscale, parametri questi ultimi tuttora sensibilmente influenzati dalle conseguenze del sisma e dunque potenzialmente penalizzanti per l'ente locale. Da ultimo, allo scopo di consentire all'ente locale la definizione di alcune situazioni pendenti, sensibilmente condizionate dalle conseguenze del sisma, anche in deroga al meccanismo degli spazi finanziari e prescin-

dendo dalla tempistica di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, ineludibilmente legata al riconoscimento nei confronti del comune dell'Aquila del trasferimento erariale a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese connesse al sisma per il 2018, è necessario che il comune dell'Aquila possa disporre della facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato in sede di rendiconto della gestione per il 2017 per finanziare specifici interventi ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « alloggio equivalente. » è inserito il seguente periodo: « Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non è modificato in base alla ripartizione della proprietà »;

b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

« e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire l'abitazione principale di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*; ».

2. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa ».

3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuati dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

*(Penali per il ritardo  
nell'esecuzione dei lavori)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3820 del 12 novembre 2009 o dei commissari è decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino a un massimo del 20 per cento del compenso stesso; il compenso complessivo del progettista è ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino a un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro sette giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici

territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino a un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino a un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle citate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 e n. 3820 del 2009 e del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori è decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine dei lavori, fino a un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, trenta giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione dei lavori e di ripristino dell'agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro novanta giorni dalla data di fine dei lavori. In caso di ritardo, al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio e ai rappresentanti legali dei consorzi si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino a un massimo del 10 per cento ».

### Art. 3.

*(Fabbisogno di personale degli enti locali e degli uffici statali impegnati nella ricostruzione)*

1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è

incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2023 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati sino alla cessazione dei relativi contratti ».

2. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *16-quinquies*. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ».

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni per l'equilibrio finanziario del comune dell'Aquila)*

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per l'anno 2017 » sono inserite le seguenti « nonché per l'anno 2019 »;

b) le parole da: « Per l'anno 2018 » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 14,5 milioni di euro. Tale contributo, per quanto concerne le

maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità:

*a)* esigenze dell'ufficio tecnico; *b)* esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo, compresi gli asili nido; *c)* esigenze connesse alla viabilità; *d)* esigenze per il trasporto pubblico locale; *e)* ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato: quanto a 2,1 milioni di euro, a integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 2,4 milioni di euro, a compensare le minori entrate connesse all'esenzione dal relativo regime impositivo di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché al ristoro, per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi di mensa e di trasporto e installazioni di mezzi pubblicitari ».

2. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del comune dell'Aquila, nei confronti dello stesso comune l'importo del Fondo di solidarietà comunale spettante per il 2018 è confermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.

3. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione delle posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza dovuta al sisma del 9 aprile 2009, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, al comune dell'Aquila è riconosciuta, per l'esercizio 2018, la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi dell'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,



valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, in 15 milioni di euro per l'anno 2019 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2 a 5.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati in rete si applica un prelievo pari al 5 per cento.

3. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2 è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore ed è versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite di cui al comma 2, con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI Spa quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni di cui al comma 2, necessarie per la corretta applicazione del prelievo ivi previsto, nonché per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse, la disposizione del comma 3 ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.







\*18PDL0015840\*